



TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI

Sezione Unica CIVILE

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Rossella Talia
dott. Benedetta Vitolo
dott. Dario Bernardi

Presidente
Giudice Relatore
Giudice

all'esito dell'udienza del 7.07.2011
nel procedimento iscritto al n. r.g. 2275/2011 promosso da:

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]) con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]
[REDACTED] elettivamente domiciliata in VIA [REDACTED] NR. [REDACTED] 61026
PIANDIMELETO presso il difensore avv. [REDACTED]

CASO
OPPONENTE
contro
CURATELA FALLIMENTO [REDACTED] S.R.L. NR. 50/2010 (C.F.) con
il patrocinio dell'avv. CEDRINI GIOVANNI e dell'avv. elettivamente domiciliato in VIA DEGLI
ORTAGGI 2 47921 RIMINI presso il difensore avv. CEDRINI GIOVANNI

OPPOSTO

Ha emesso il seguente

DECRETO

Con ricorso depositato il 26/04/2011 [REDACTED], già [REDACTED]
[REDACTED] s.p.a. in persona dell'amministratore delegato *pro-tempore* Sergio Carducci,
premesse d'aver fatto domanda tempestiva n.6420 d'insinuazione allo stato passivo del
fallimento [REDACTED] nr. 50/2010, nei seguenti termini:

- per complessivi € 11.762,86 di cui € 11.756,72 in privilegio ipotecario, € 6,14 in chirografo, € 464,82 in chirografo per oneri tabellari;

presentava opposizione allo stato passivo del fallimento che non aveva riconosciuto il privilegio ipotecario sul presupposto che l'ipoteca ex art. 77 D.P.R. 602/1973 fosse assimilabile a quella giudiziale, peraltro non consolidatasi per mancato decorso del termine semestrale previsto dall'art. 67 L.F.

La società opponente sostiene che non si tratti di ipoteca giudiziale, ma di ipoteca legale o ad essa assimilabile disciplinata dall'art. 77 del D.p.r. 602/1973.

Con memoria depositata in data 24.06.2011 si costituiva in giudizio la curatela del fallimento [REDACTED] che, nel merito, contestava l'opposizione,

deducendo l'assimilabilità dell'ipoteca prevista dall'art. 77 D.p.r. 602/1973 ad una ipoteca giudiziale, in quanto non dotata di automaticità, eventuale ed a carattere generale su tutti i beni del debitore.

La domanda di [REDACTED] non è fondata e va respinta.

L'unica questione da esaminare è la natura dell'ipoteca iscritta ai sensi dell'art. 77 del D.p.r. 602/1973.

Il Collegio, confermando l'orientamento dell'Ufficio, ritiene condivisibile la prospettazione fatta propria dalla curatela nelle difese ed eccezioni proposte nel presente procedimento, secondo cui l'ipoteca di cui all'art. 77 D.P.R. 602/73 è assimilabile all'ipoteca giudiziale, ed è pertanto revocabile negli stessi termini ai sensi dell'art. 67 comma 1 n. 4 L.F.

Si richiamano espressamente le precedenti pronunce del Tribunale sul punto, in particolare la seguente argomentazione: *"l'ipoteca legale è direttamente prevista dalla legge, in quanto opera non in forza di un atto volontario della parte ma come effetto automatico della previsione legislativa."*

L'art. 77 così recita: *"1. Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma 1, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio dell'importo complessivo del credito per cui si procede. 2. Se l'importo complessivo del credito per cui si procede non supera il cinque per cento del valore dell'immobile da sottoporre ad espropriazione determinato a norma dell'articolo 79, il concessionario, prima di procedere all'esecuzione, deve iscrivere ipoteca. Decorso sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto, il concessionario procede all'espropriazione."*

Nel caso dell'art. 77 dunque, l'iscrizione di ipoteca avviene - sul presupposto dell'efficacia esecutiva del ruolo, equiparato al titolo esecutivo giudiziale - sulla base di un atto d'impulso del creditore (facoltativo, o doveroso nel caso del secondo comma, ma pur sempre atto del creditore), a differenza di quanto avviene nel caso dell'ipoteca legale, in cui il Conservatore *"deve iscrivere d'ufficio l'ipoteca"* (art. 2834 c.c.), senza alcuna iniziativa del creditore e salva una manifestazione di volontà di segno contrario.

L'esenzione da revocatoria dell'ipoteca legale è da collegarsi alla sua automaticità, al suo essere indipendente dalla volontà del creditore.

Il concessionario invece sceglie di iscrivere o non iscrivere, e sceglie il momento in cui provvedere all'iscrizione, volontariamente costituendo un diritto di prelazione del proprio credito.

La posizione del concessionario è pertanto equiparabile a quella di qualunque creditore che iscriva ipoteca in base a titolo esecutivo." (testualmente Trib. Rimini sent. 520/2009, ma anche decreto Trib. Rimini 4/12/2009).

Va inoltre ricordata – *ad abundantiam* – sul punto la recentissima pronuncia del Tribunale di Venezia (decreto del 5.05.2011) la quale ha evidenziato, tra l'altro, che : “ *D'altra parte, che la norma in esame (art. 77) non preveda un automatismo nella costituzione dell'ipoteca ha consapevolezza anche l'Agenzia dell'Entrate se, nella circolare n. 46/E del 16.11.2004, all'art. 3 (che richiama anche la precedente risoluzione n.190 del 1.10.03) evidenzia che il Concessionario procede all'iscrizione dell'ipoteca ai sensi dell'art. 77, comma 1, sulla base di una autonoma valutazione al fine di assicurare il risultato della sua attività*”.

L'opposizione è pertanto infondata e va respinta.

Tenuto conto della complessità e del non univoco orientamento giurisprudenziale sulla questione di diritto esaminata, sussistono giusti motivi per una compensazione parziale delle spese processuali, in ragione della metà, che vengono poste per il residuo, liquidato come in dispositivo, a carico dell'opponente soccombente.

Il Tribunale, sull'opposizione proposta da ~~_____~~ ^{P.Q.M.} ~~_____~~ avverso lo stato passivo del fallimento ~~_____~~ S.R.L.:


- 1) rigetta l'opposizione;
- 2) condanna ~~_____~~ ~~_____~~ alla rifusione della metà delle spese processuali sostenute dalla curatela del fallimento, metà che liquida in complessivi euro 980,50 di cui euro 690,00 per onorari ed euro 290,50 per diritti, oltre rimborso forfettario 12,5%, CPA ed IVA come per legge.

Si comunichi.

Rimini, così deciso nella camera di consiglio del 7.07.2011



il giudice relatore

dott. ssa Benedetta Vitolo



Il Presidente

dott.ssa Rossella Talia



Dr. Silvano SANTUCCI

